

	Corpo Guardie Ecologiche Volontarie Provincia di Rimini Via Marecchiese n° 195, 47923 Rimini (RN) Sede Legale: Corso d'Augusto 231, 47921 Rimini (RN) www.gevrimini.it e-mail: corpogevrimini@gmail.com Tel: 3516252224 - 0541 1648496 - Cod. Fisc. 91020230404	
---	---	---

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA II Convocazione del 09/10/2020



Alle ore 20.30 nei locali del Coordinamento di Protezione Civile di Rimini in via Ungheria n°1, 47921 (RN), si è riunita in II convocazione l'Assemblea dei soci dell'Organizzazione Corpo Guardie Ecologiche Volontarie in ottemperanza alle disposizioni relative al contenimento del contagio da Covid-19.

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del nuovo Statuto dell'Organizzazione di Volontariato GEV Raggruppamento di Rimini come previsto dal Codice del Terzo Settore all'art. 101 c.2, d. lgs n°117 del 3 Luglio 2017.

Presiede, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Presidente Pier Paolo Pantaloni il quale constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, propone Ceccoli Massimo come Segretario, l'assemblea approva a maggioranza per alzata di mano contrari 1, astenuti 2.

Il Presidente spiega che l'assemblea è convocata unicamente per l'approvazione del nuovo Statuto. Si guarderà assieme lo Statuto e si potranno apportare modifiche però lo Statuto è stato preso da quello delle CPGEV di Bologna, modificato in base alle nostre esigenze e revisionato dall'Avvocato Angelo Pulvirenti di Volontarimini.

Le modifiche devono essere limitate perché dobbiamo approvare assolutamente entro i 31 Ottobre 2020.

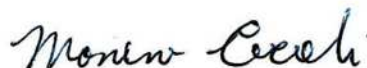
Bacchiocchi Sauro obietta che l'Assemblea ha diritto di dire la propria opinione su qualunque cosa e poi gli avvocati revisioneranno se necessario.

Pantaloni Pier Paolo ribatte che lo statuto è lo stesso precedentemente visionato nella riunione del 19 Giugno 2019.

L'Assemblea decide quindi di procedere analizzando solo le modifiche apportate dall'Avvocato al precedente testo e dare per buono quanto precedentemente visionato.

Vanucci Mauro comunica che lo Statuto dibattuto in quell'incontro è stato modificato nei seguenti punti:

- all'art.9 le ultime 4 righe sono così sostituite: "L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata".



Corpo Guardie Ecologiche Volontarie

Provincia di Rimini
Via Marecchiese n° 195, 47923 Rimini (RN)
Sede Legale: Corso d'Augusto 231, 47921 Rimini (RN)
www.gevrimini.it e-mail: corpogevrimini@gmail.com
Tel: 3516252224 - 0541 1648496 - Cod. Fisc. 91020230404



Neri Adriana legge la vecchia dizione sottolineando che il contenuto non cambia.

- all' art.13 per quel che riguarda l'esclusione dei soci occorre prevedere il diritto del socio di ricorrere all'assemblea, si è inserita la clausola:
"L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione."

Pantaloni Pier Paolo sottolinea che la clausola è dovuta perché non è più previsto il collegio dei Proviviri.

- All'art.21 scioglimento dell'associazione, è stato tolto il riferimento all'art.9 del CTS ed è stata inserita direttamente la clausola presa dalla norma:
"Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017."
- All'art.22 si è sostituito il precedente testo con:
"Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia."
- All'art.18 è stata aggiunta la clausola sulla gestione del patrimonio che è ora obbligatoria:
"Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

Vanucci Mauro riporta inoltre che l'Avvocato fa un appunto all'art. 14 che non prevede l'Organo di revisione legale dei Conti né quello di Controllo.

Pantaloni Pier Paolo e **Neri Adriana** dicono che non sono previsti per Associazioni con Bilancio inferiore ai 120000€.

Pantaloni Pier Paolo chiede se ci sono appunti su qualche articolo:

Neri Adriana interviene con delle proposte:

	Corpo Guardie Ecologiche Volontarie Provincia di Rimini Via Marecchiese n° 195, 47923 Rimini (RN) Sede Legale: Corso d'Augusto 231, 47921 Rimini (RN) www.gevrimini.it e-mail: corpogevrimini@gmail.com Tel: 3516252224 - 0541 1648496 - Cod. Fisc. 91020230404	
---	---	---

- Art.12 Nel nuovo statuto l'associato soggetto a provvedimenti disciplinari non ha facoltà di ricorrere a nessuno, nel vecchio statuto poteva rivolgersi al Collegio dei Proviviri. Aggiungerebbe dopo l'ultimo capoverso "L'Associato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea contro i provvedimenti disciplinari assunti a suo carico".
- Art.13 Sostituire la dizione "L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione" con "L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei confronti dell'Associato:
 - che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - che non ottemperi al percorso formativo obbligatorio individuato dal direttivo e dal regolamento interno;
 - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - che in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni morali all'Associazione."

Siccome l'espulsione non è un richiamo scritto ma qualcosa di più importante il consiglio direttivo ha un potere troppo alto quindi vanno fissati dei criteri scritti che dicano quando si può espellere.

Pantaloni Pier Paolo commenta che poiché non si può prevedere tutto vorrebbe che il Direttivo avesse facoltà di decidere quando espellere.

Neri Adriana ribatte che le motivazioni da lei proposte danno margini di casistica molto ampia.

- Art.15 Aggiungere in punto "f) deliberare in materia di provvedimenti disciplinari e di esclusione degli Associati" perché l'art. 25 del codice del 3° settore prevede che le competenze dell'assemblea debbano essere previste nello Statuto.
- Art.23 Aggiunta dell'articolo "NORME TRANSITORIE – Alla prima scadenza di una delle cariche sociali si procede alla elezione degli organi elettivi." perché altrimenti decaderebbe subito il direttivo in carica.

Pantaloni Pier Paolo propone di mettere ai voti le richieste dalla Neri che possono essere integrate.

Brandi Corrado propone un'ulteriore modifica all'art.13: toglierebbe le parole "o tenti di svolgere" dalle proposte di Adriana Neri.

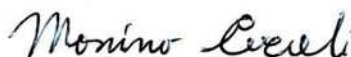
Vanucci Mauro controlla i presenti con l'appello. 36 GEV + 3 Amici Sostenitori

Pantaloni Pier Paolo mette ai voti l'approvazione del nuovo statuto con le modifiche proposte dalla Neri e da Brandi, **38 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto.**

Si vota di nuovo per l'accettazione dell' intero statuto. **39 favorevoli.**



3 / 4



	Corpo Guardie Ecologiche Volontarie Provincia di Rimini Via Marecchiese n° 195, 47923 Rimini (RN) Sede Legale: Corso d'Augusto 231, 47921 Rimini (RN) www.gevrimini.it e-mail: corpogevrimini@gmail.com Tel: 3516252224 - 0541 1648496 - Cod. Fisc. 91020230404	
---	---	---

Pantaloni spiega inoltre che verranno fatte fare le modifiche all'Avvocato ed a stretto giro si porterà tutto il necessario per la registrazione all'agenzia delle entrate perché entro il 31 Ottobre va concluso l'iter.

Alle ore 22.00 dopo alcune comunicazioni di servizio ed un breve dibattito su temi vari il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

ALLEGATI:

- A. LETTERA DI CONVOCAZIONE
- B. APPELLO PRESENTI
- C. STATUTO DEFINITIVO



Il Presidente

PIER PAOLO PANTALONI



Il Segretario

MASSIMO CECCOLI

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini

23 OTT. 2020

al n. 2940 serie

e riscossi euro con F24/F23 del

IL DIRETTORE PROVINCIALE
 Dott.ssa Donatella Pierleoni

Monino Ceali

**CORPO GUARDIE
ECOLOGICHE VOLONTARIE
ODV**



**STATUTO
CGEV RIMINI ODV**

2020

Monino Cecchi

P. P. P.

Art. 1- DENOMINAZIONE

E' liberamente costituita in Rimini ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. n. 117/2017 – Codice Del Terzo Settore (CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata "CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV" acronimo "CGEV Rimini ODV", Ente del Terzo Settore in quanto organizzazione di volontariato.

L'Associazione organizza al proprio interno il **Raggruppamento Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi dell'art. 2 punto 1) della Legge Regione Emilia-Romagna 23/1989**, disciplinato da apposito Regolamento di Servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.



ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha la propria sede legale in Rimini (RN). Corso D'Augusto 231.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'

L'Associazione è ancorata al principio di solidarietà di cui all' art.2 della Costituzione Italiana.

ART. 5 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

L'Associazione si propone la relazione qualificata con le istituzioni su un piano di pari dignità.

ART. 6 – PRINCIPIO DI AUTONOMIA

L'autonomia è il principio non rinunciabile dell'Associazione.

ART.7 –FINALITA'

IL CGEV ODV è una associazione senza fini di lucro autonoma e pluralista, che si ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico, costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue le proprie finalità sociali mediante lo svolgimento di attività di interesse generale incentrate sulla tutela, l'educazione, la vigilanza ecologica, il recupero ambientale e la protezione civile, quali:

Monino Cecchi

per il fatto

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- Protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche.



In particolare si propone di:

- Fare esercitare le funzioni derivanti dalla qualifica di Guardia Giurata Volontaria – Ecologica, Ambientale, Zoofila, Ittica e Venatoria nell'ambito delle disposizioni legislative in vigore;
- Operare secondo lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente;
- Promuovere nelle sedi appropriate, la revisione ed il miglioramento della normativa posta a tutela dell'ambiente;
- Promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;
- Contribuire all'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, ottimizzando l'uso delle tecnologie e delle risorse in funzione delle reali necessità, per un armonico ed equilibrato rapporto fra uomo e territorio che garantisca la conservazione della biodiversità;
- Editare giornali, riviste e pubblicazioni, produrre audiovisivi ed altri materiali di documentazione;
- Collaborare con Enti Pubblici competenti in particolare in materie di:
 - Inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo;
 - Escavazione dei materiali litoidi e polizia idraulica;
 - Protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca;
 - Tutela del patrimonio naturale, paesistico e dell'ambiente urbano;
 - Vigilanza della corretta fruizione della rete sentieristica;
 - Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale;
 - Raccolta dei prodotti del sottobosco, dei funghi e dei tartufi;
 - Tutela dei parchi naturali, della flora e della fauna protette;
 - Monitoraggio e censimenti ambientali;
 - Prevenzione del randagismo e tutela del benessere animale;
- Promuovere e collaborare con l'Ente preposto nell'organizzazione dei corsi di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche: organizzare corsi di aggiornamento e specializzazione per Guardie Ecologiche Volontarie, seminari, convegni e dibattiti, aventi per oggetto l'ambiente e l'organizzazione della vigilanza ecologica e della protezione civile;
- Collaborare con le autorità competenti per interventi di soccorso in caso di calamità naturali o disastri di carattere ecologico e per attività di protezione civile;

Monino Cereali

in p.le pette

- j) Promuovere attività in ambito nazionale ed internazionale di cooperazione per lo sviluppo sostenibile, la protezione dell'ambiente e la conservazione della biodiversità e delle foreste;
- k) Collaborare e/o aderire ad altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi;
- l) L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.



ART. 8 - CATEGORIE DI SOCI - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Tra gli associati si possono distinguere:

- **Soci con decreto:** Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) che hanno ottenuto l'atto di nomina ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/1989;
- **Soci senza decreto:** chi si avvia ad ottenerlo, avendo superato, frequentato o essendo in procinto di frequentare il relativo corso di formazione, e tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti richiesti per poter diventare guardia particolare giurata ecologica ai sensi della Legge Regionale 23/89, condividono le finalità e le motivazioni dell'Associazione ed hanno dato prova di poter utilmente operare per il loro conseguimento.

Le prestazioni dei Soci sono dunque diversificate, ma devono tutti partecipare ciascuno a seconda della propria attitudine, competenza e abilitazione, alle attività programmate dall'Associazione.

L'ordinamento dell'Associazione è, tuttavia, ispirato al principio di uguaglianza: tutti gli Associati, in quanto tali, hanno pari diritti e pari doveri.

ART. 9 - CRITERI DI AMMISSIONE

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità e le motivazioni, presentando apposita domanda scritta, assumano l'esplicito impegno a perseguirle e ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle delibere adottate dagli organi sociali.

L'ammissione a Socio è subordinata alla positiva delibera del Consiglio Direttivo che, una volta che il nuovo iscritto abbia versato la quota associativa annuale, ne dispone anche l'annotazione sul libro Soci.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro 60 (sessanta) giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI

Gli Associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, salvo quanto previsto all'art. 15;

Monino Eredi

per firma

- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) ad accedere ai libri sociali, agli atti ufficiali dell'Associazione ed a quelli di loro pertinenza, nel rispetto della riservatezza dovuta ai dati personali;
- e) a ricevere l'assistenza legale per fatti, non causati da dolo o colpa grave, che si possano verificare nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei servizi coordinati, nei limiti della disponibilità economica prevista nel bilancio dell'Associazione.



ART. 11 - DOVERI DEI SOCI

L'atteggiamento degli Associati deve essere ancorato ad elevato senso di responsabilità, coerenza e fedeltà all'Associazione. Gli Associati sono altresì tenuti a svolgere il proprio compito con diligenza ed a non intraprendere azioni che possono arrecare danno all'Associazione, alla sua immagine ed onorabilità.

Nei rapporti interni tra gli Associati valgono i principi di correttezza e buona fede.

Sono doveri di ogni Socio:

- a) versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea, nei tempi prescritti dal regolamento;
- b) ottemperare alle norme statutarie, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- c) rispettare le modalità operative previste dal Regolamento di Servizio approvato dalla autorità di Pubblica Sicurezza;
- d) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- e) non intraprendere iniziative personali o di gruppo a nome dell'Associazione né utilizzarne simboli e strumenti senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
- f) conservare ed usare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento ed i simboli identificativi dell'Associazione;
- g) prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli Associati non possono essere remunerati neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del loro servizio; è loro consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività volontaria esercitata. In considerazione della complessità e della delicatezza delle situazioni e dei compiti cui l'Associazione è chiamata ad assolvere, lo svolgimento dell'attività istituzionale viene disciplinato da un regolamento interno in cui saranno individuati i ruoli, i profili e le funzioni degli Associati volontari ed il relativo percorso formativo necessario.

Gli Associati sono in ogni caso tenuti alla riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante la realizzazione delle attività istituzionali.

Monino Lued.

In fede pte



ART. 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo ha il dovere di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 11 e se necessario, assume provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che non ottemperano ai doveri ed agli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento di Servizio approvato dalla autorità di Pubblica Sicurezza e dai regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari, previo colloquio con l'Associato interessato:

- a) non luogo a procedere;
- b) censura verbale;
- c) censura scritta;
- d) sospensione temporanea;
- e) esclusione.

La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. L' associato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea contro i provvedimenti disciplinari assunti a suo carico

ART. 13 - CRITERI DI ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di Associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dal sollecito;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra l'Associato e l'Associazione;
- e) per decesso.

Il recesso da parte dell'Associato va da questi comunicato per iscritto. Il mancato pagamento della quota associativa è condizione sufficiente per la decadenza dell'Associato, senza necessità di ulteriore formalità, se non ottempera al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della sollecitazione scritta. Entrambi i casi hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro degli Associati.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei confronti dell'Associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che non ottemperi al percorso formativo obbligatorio individuato dal Direttivo e dal regolamento interno;
- c) che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni morali all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di

Montu-Cecchi

[Signature]

replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.



ART. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) il Presidente;

L'elezione alle cariche sociali è improntata al rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo, salvo quanto previsto all'art. 16.

Tutte le cariche hanno durata triennale. Non è consentita la rieleggibilità del Presidente per più di due mandati consecutivi nello stesso ruolo.

Le cariche associative sono gratuite, ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.

ART. 15 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita dall'universalità degli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. All'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro, maggiorenni, che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota sociale. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli Associati. In questo ultimo caso l'Assemblea va convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere spedito all'indirizzo (anche a mezzo fax o e-mail) di ogni Associato almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta e deve contenere l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione nonché dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata per i seguenti motivi:

- a) discutere e approvare il bilancio dell'esercizio sociale precedente ed il documento di previsione economica per l'anno in corso;

Mano Reali

[Signature]



- b) stabilire la quota associativa annua di iscrizione;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo per il mandato successivo;
- d) discutere e approvare il programma, le linee e gli obiettivi ed i regolamenti dell'Associazione;
- e) deliberare su tutto quanto ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.
- f) deliberare in materia di provvedimenti disciplinari e di esclusione degli Associati

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per i seguenti motivi:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea nomina al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante. È costituita e può deliberare validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza relativa dei Soci con diritto di voto presenti, salvo quanto disposto agli articoli successivi per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne quando abbia ad oggetto le persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono impegnative per tutti Soci.

Monica Cerechi

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. Ad esso è affidata la gestione dell'Associazione. I suoi componenti sono eletti fra tutti gli associati, in un numero dispari compreso fra cinque e nove, stabilito di volta in volta dall'Assemblea. Per l'elezione delle cariche sociali risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Non è consentita la rieleggibilità per più di due mandati consecutivi nello stesso ruolo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) curare la redazione del bilancio;
- c) coordinare l'attività di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie e di tutti gli iscritti;



- d) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei Soci
- e) assumere provvedimenti disciplinari motivati nei confronti degli Associati;
- f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g) predisporre e proporre all'Assemblea i regolamenti e fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- h) adoperarsi per il regolare rinnovo delle cariche sociali;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea degli Associati

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese, nonché ogni volta egli lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri, mediante comunicazione scritta (anche a mezzo fax o e-mail) da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. È presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano per iscrizione ed è validamente costituito quando intervengano almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe.

La presenza di tutti i Consiglieri supera ogni formalità nella convocazione e consente la trattazione di argomenti anche non iscritti all'ordine del giorno.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare Soci e/o esperti esterni, i quali possono esprimere un parere consultivo. Possono presenziare di norma i soci in qualità di uditori nei tempi e modi stabiliti dal regolamento interno. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Segretario o di altro Consigliere all'uopo designato.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice con voto palese; in caso di parità l'oggetto del voto dovrà essere iscritto all'ordine del giorno della riunione successiva.

Al Consigliere che venga a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, se presente e; diversamente sarà l'Assemblea stessa ad eleggere il membro mancante, fermo restando la scadenza originaria del mandato.

Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri, i membri rimasti in carica dovranno convocare entro 20 giorni l'Assemblea degli Associati per il rinnovo di tutte le cariche.

ART. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ha il compito di convocare l'Assemblea degli Associati e di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo. Può altresì convocare, con funzioni consultive, ogni altro Socio o persona ritenuta utile.

Spetta al Presidente porre in atto quanto deliberato dal Consiglio Direttivo; a questo scopo egli può avvalersi di un ufficio esecutivo.

Al Presidente è riconosciuta una funzione di impulso e coordinamento dell'attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza può assumere in autonomia le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo, che dovrà tuttavia convocare entro i quindici giorni successivi per le ratifiche del caso.

Montu Cicali

[Signature]

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. Qualora venga a mancare, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



ART. 18 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi liberali di associati e di terzi;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- g) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

ART. 19- BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 15 giugno dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea, per la sua approvazione, il bilancio consuntivo corredato di tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti redatto con chiarezza, precisione e veridicità. Dallo stesso devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti.

Il Consiglio Direttivo presenterà inoltre all'Assemblea un documento di previsione economica per l'anno in corso.

Monino Cecchi

per Julia Firth

Sia il bilancio consuntivo che il documento di previsione economica saranno depositati presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione.

ART. 20 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea Straordinaria all'uopo convocata. Le proposte di modifica sono sottoposte alla discussione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo oppure quando sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati e vanno portate a conoscenza dei Soci con almeno quindici giorni di anticipo. Per essere adottate, all'assemblea straordinaria deve partecipare almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto e le modifiche devono essere approvate da almeno i 2/3 dei Soci con diritto di voto presenti all'Assemblea.

ART. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017".

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 23 – NORME TRANSITORIE

Alla prima scadenza di una delle cariche sociali si procede alla elezione degli organi elettivi.

Approvato nell'Assemblea Straordinaria del "CGEV Rimini ODV" del 9 ottobre 2020

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registrazione ai sensi dell'art.82 co 3 e 5 del Dlgs117/2017 (ex art.8 co.1 della Legge 266/1991).



Monica Ceredi

Per [signature]